



Finanziato
dall'Unione Europea

**PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 1.2
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ
CUP E24H22000190001**

**COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)
VIA ONZATO N.54**

**CASCINA AMERICA
PROGETTO PER LE OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING**

PIANO GESTIONE RIFIUTI

Roberto
Pocchia ingegnere

INTRODUZIONE

Per la gestione dei rifiuti attualmente le normative a cui fare riferimento sono il Decreto Legislativo 152/2006 (modificato con D.Lgs. 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) a livello nazionale e la DGR n. 2880 del 29 dicembre 2011 a livello regionale.

Per l'attività in oggetto, si fa riferimento agli esami preliminari, ai rilievi, ed alla caratterizzazione dei materiali presenti nell'area in oggetto.

La normativa attuale ponendosi la finalità di incentivare la sostenibilità ambientale indica una scala di priorità con al primo posto la riduzione dello scarto e favorire del recupero dei rifiuti, mettendo all'ultimo posto lo smaltimento in discarica.

La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività delle imprese edili è trattata nel testo normativo contestualmente alla gestione dei rifiuti speciali: infatti, i rifiuti provenienti dall'attività dell'impresa edile sono classificati come rifiuti speciali (Art.184, c.3, lettera b).


FASI GESTIONE RIFIUTI

Nel caso in esame, al fine di operare un corretto recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla attività di demolizione si procederà secondo due fasi.

Fase 1, una volta perimetrata l'area di cantiere e definite le aree di deposito, consiste in una fase di smontaggio e rimozioni, effettuata procedendo alla preventiva rimozione di tutti gli elementi scomponibili o rimovibili. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione e di renderne più efficace il recupero è opportuno procedere, come avviene anche in altri settori produttivi, ad una corretta programmazione e gestione del cantiere di costruzione e demolizione in modo da differenziare i rifiuti prodotti, suddividendoli per categorie omogenee fin dalla loro produzione e compatibilmente con le dimensioni del cantiere.

Fase 2, riguarda la demolizione vera e propria che verrà eseguita mediante piccoli mezzi meccanici o manualmente. Tale fase consiste, quindi, nella produzione di inerti che, una volta selezionati nell'ambito del cantiere, dovranno essere il più possibile conferiti ad impianti di recupero. Si specifica fin da subito che si potrà procedere alla demolizione della struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti derivanti e invio degli stessi agli impianti di trattamento. L'accumulo dei rifiuti prodotti deve essere effettuato per categorie omogenee (es. ferro, cemento, laterizi) attribuendo a ciascuna il rispettivo codice EER in modo tale da evitare, per quanto è possibile, cumuli di rifiuti misti. Qualora nel corso dello svolgimento delle varie attività si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.), l'impresa dovrà provvedere a gestire secondo la disciplina vigente le varie situazioni attuando le procedure di messa in sicurezza e comunicazione agli Enti che dovessero essere necessarie.


ingegnere



QUANTITÀ DI RIFIUTO PRODOTTA DALLA DEMOLIZIONE

Dai rilievi eseguiti, valutate le caratteristiche costruttive e le dimensioni delle strutture edilizie collegate, si stima di produrre una quantità di rifiuti pari a:

Totale mc prodotti stimati dalla demolizione: 300 mc.

Le parti in calcestruzzo, laterizio, legno, vetro, ferro e plastica saranno oggetto di riciclo.

Le ceramiche e le (eventuali) guaine bituminose saranno conferite in discarica autorizzata.

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Una volta perimetrata l'area di cantiere, si provvederà a realizzare l'area di deposito temporanea, presso la quale verranno stoccati dei rifiuti, in attesa di essere trasportati a recupero e/o discarica autorizzata.

In particolare, si procederà secondo le seguenti fasi:

- Delimitazione dell'area del cantiere appositamente preposta, che sarà dotata di segnaletica;
- Scelta da parte del produttore del rifiuto di avvalersi del criterio temporale o quantitativo;
- Suddivisione in categorie omogenee (EER) evitando la commistione di rifiuti incompatibili tra loro.

Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i rifiuti in un'area coperta (se disponibile) o proteggerli dall'azione delle intemperie ponendoli in cassoni chiusi o coprendoli con teli impermeabili.

Le macerie dovranno essere costantemente bagnate nelle fasi di movimentazione, carico e scarico.

Roberto
Pocchia ingegnere

Le infrastrutture preesistenti (tombini e caditoie) nell'ambito del cantiere dovranno essere preventivamente ispezionate e adeguatamente protette da eventuale accidentale rottura o conferimento di residui di macerie. A tal fine i rifiuti, come già specificato, dovranno essere classificati e ben distinti tra i riciclabili (legno, ferro, vetro, ecc), quelli da inviare a processo di recupero (calcestruzzo, laterizi, ecc) e i rifiuti speciali (guaine, ecc.).

LA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRESSO IL CANTIERE

All'interno dell'area di deposito temporaneo verranno eseguite tutte le operazioni di cernita e selezione dei rifiuti prodotti finalizzata, in attesa di procedere alla caratterizzazione ambientali degli stessi.

Le verifiche di idoneità dei materiali prodotti, ove lo richiede il codice EER, saranno attuate anche attraverso il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i.

Ottenuto il rispetto dei parametri ambientali con la produzione dei rapporti di prova, il rifiuto verrà poi trasferito ad idonei impianti di recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente, i quali impianti provvederanno al trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione – purché non pericolosi – sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art.190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

TRASPORTO

Si intende per trasporto, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito – che è presso il luogo di produzione - alla destinazione finale, sia essa impianto di recupero o impianto di smaltimento.

Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto deve:

- compilare un formulario di trasporto;
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti;
- accertarsi che l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto.

Si analizzano di seguito i tre adempimenti.

Formulario di trasporto: i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di trasporto emesso in quattro copie dal produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte (il formulario va vidimato all'Ufficio del Registro o presso le CCIAA prima dell'utilizzo). L'unità di misura da utilizzare è – a scelta del


ingegnere

produttore – chilogrammi, litri oppure metri cubi. Se il rifiuto dovrà essere pesato nel luogo di destinazione, nel formulario dovrà essere riportato un peso stimato e dovrà essere barrata la casella “peso da verificarsi a destino”.

Autorizzazione del trasportatore: la movimentazione dei rifiuti può essere fatta in proprio o servendosi di ditta terza. In entrambi i casi il trasportatore deve essere autorizzato. Qualora il produttore del rifiuto affidi il trasporto ad una azienda è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali della regione in cui ha sede l'impresa;
- Il codice EER del rifiuto sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione;
- Il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell'elenco di quelli autorizzati.

Qualora il produttore del rifiuto provveda in proprio al trasporto è tenuto a:

- Richiedere apposita autorizzazione all'Albo Gestori Ambientali della regione in cui a sede l'impresa;
- Tenere copia dell'autorizzazione dell'Albo nel mezzo con cui si effettua il trasporto;
- Emettere formulario di trasporto che accompagni il rifiuto. Il produttore figurerà nel formulario anche come trasportatore.

Autorizzazione dell'impianto di destinazione: nel momento in cui ci si appresta a trasportare il rifiuto dal luogo di deposito, il produttore ha già operato la scelta sulla destinazione del rifiuto. Il produttore è tenuto a verificare che:

- L'azienda possieda un'autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti rilasciata dalla Provincia in cui ha sede l'impianto;
- Il codice EER del rifiuto che si andrà a trasportare sia incluso nell'elenco dell'autorizzazione.

I viaggi stimati dei trasporti in relazione ai materiali prodotti non andranno ad interessare in maniera significativa la viabilità esterna se non per l'arrivo e partenza dei mezzi dall'area di cantiere.

IMPIANTI DI RECUPERO

I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione possono essere recuperati e possono essere utilizzati nuovamente come materie prime secondarie (MPS) nei processi costruttivi. Il recupero può avvenire se – all'origine – i rifiuti posseggono alcune caratteristiche intrinseche e se sono sottoposti a precise operazioni. La definizione puntuale delle tipologie di rifiuti che possono essere recuperati, delle caratteristiche che debbono possedere, delle fasi di recupero e dei prodotti ottenibili sono contenute nel DM 05/02/1998 (e s. ss. mm. e ii.).

Il produttore prima di inviare i propri rifiuti a recupero deve:

- accertarsi preliminarmente che l'impianto sia in possesso di debita autorizzazione in corso di validità e che tra i codici EER autorizzati vi sia quello del proprio rifiuto;
- effettuare un'analisi sul rifiuto qualora nel corso dello svolgimento delle attività si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.).



ingegnere

DISCARICHE

L'impianto prescelto deve essere idoneo a ricevere il rifiuto. Oltre a ciò, il rifiuto deve rispondere a requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta. La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore. I criteri di ammissibilità – nonché le modalità analitiche e le norme tecniche di riferimento per le indagini – sono individuati dal DM 03/08/2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Coccaglio, 11 maggio 2023

Progettista
Ing. Roberto Pocchia



Roberto Pocchia ingegnere